

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO DELL'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA-ROMAGNA**

## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento stabilisce i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per la concessione del patrocinio non oneroso (di seguito "patrocinio") dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna (di seguito "Unione regionale") a iniziative e manifestazioni che siano in linea con le finalità istituzionali dell'ente e che apportino benefici allo sviluppo economico e sociale del territorio regionale.

## **Art. 2 - Caratteristiche del patrocinio**

Il patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale, da parte dell'Unione regionale, della validità dell'iniziativa alla quale il patrocinio stesso si riferisce in considerazione dell'apporto, anche in via indiretta, allo sviluppo del tessuto economico regionale. La concessione del patrocinio non implica per l'Unione regionale alcuna assunzione di responsabilità in merito all'organizzazione, gestione, esito dell'iniziativa, né comporta l'obbligo di contributi finanziari, né alcun impegno per la diffusione di materiali o pubblicazioni relativi all'iniziativa patrocinata.

## **Art. 3 - Beneficiari**

Il patrocinio può essere concesso a:

- Iniziative e manifestazioni organizzate da singole Camere di commercio della regione, o da enti e associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio da parte delle Camere di commercio;
- Iniziative promosse dalla Regione, da enti pubblici, associazioni di categoria e di consumatori, comitati, ordini e collegi professionali, fondazioni senza scopo di lucro e altri soggetti collettivi, in particolare, di livello regionale o nazionale che, per notorietà e struttura possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa e qualora l'iniziativa stessa sia caratterizzata da finalità di interesse diffuso del tessuto imprenditoriale;
- Iniziative di rilievo economico-sociale per il territorio, promosse da persone fisiche o imprese, purché ritenute di particolare interesse per lo sviluppo economico della regione.

## **Art. 4 - Iniziative oggetto del patrocinio**

Il patrocinio è concesso per iniziative di varia natura, quali eventi, manifestazioni, convegni, fiere, mostre, esposizioni, progetti di natura culturale, sociale o economica, purché abbiano rilevanza per il tessuto imprenditoriale e siano coerenti con le finalità istituzionali dell'Unione regionale. Il riconoscimento del patrocinio non impedisce la concessione di eventuale successivo contributo per il quale venga presentata specifica richiesta susseguente a quella di patrocinio.

## **Art. 5 - Esclusione dal patrocinio**

Non possono beneficiare del patrocinio:

- Iniziative che non presentano un interesse diffuso per il tessuto socio-economico regionale.
- Eventi che abbiano finalità di propaganda politica o di promozione esclusivamente privata o lucrativa.
- Manifestazioni che promuovano prodotti o servizi con finalità prevalentemente commerciali e pubblicitarie.

#### **Art. 6 - Durata della concessione**

Il patrocinio viene concesso per la durata specifica dell'iniziativa patrocinata. L'Unione regionale si riserva il diritto di verificare il rispetto delle condizioni del patrocinio e di revocarlo in qualsiasi momento, qualora queste venissero meno. L'Unione regionale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

#### **Art. 7 - Concessione del patrocinio**

La decisione sulla concessione del patrocinio è affidata alla competenza del Presidente dell'Unione regionale, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento. Tuttavia, ogni decisione è sottoposta a revisione e monitoraggio periodico. Il Presidente, ogni trimestre, relazionerà la Giunta dell'Unione sulle concessioni e sui dinieghi, che verranno esaminati per garantire trasparenza e coerenza rispetto agli obiettivi istituzionali.

#### **Art. 8 - Utilizzo del patrocinio**

L'organismo che ottiene il patrocinio è tenuto a dare pubblica menzione attraverso l'apposizione del logo dell'Unione regionale su tutto il materiale promozionale relativo all'evento, unitamente alla dicitura "Con il patrocinio di Unioncamere Emilia-Romagna". Il logo, fornito in formato informatico dalla Segreteria di Direzione dell'Unione regionale, dovrà avere pari rilievo rispetto a quello di eventuali altri enti patrocinatori e non potrà essere associato a loghi di sponsor privati. Patrocinio e utilizzo del logo camerale hanno durata limitata, coincidente con quella dell'iniziativa, pertanto, non è possibile un loro successivo utilizzo. L'organismo che ha ottenuto la concessione del patrocinio per un determinato evento ha l'obbligo di trasmettere preventivamente all'Unione regionale copia in bozza del materiale promozionale relativo alla pubblicizzazione dell'evento stesso, prima della sua divulgazione.

#### **Art. 9 - Modalità di richiesta**

La domanda di patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente organizzatore, deve essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa all'indirizzo pec unioncamereemiliaromagna@legalmail.it. La richiesta deve includere:

- i dati dell'ente richiedente (denominazione, sede, recapiti);
- i dati del rappresentante legale e i suoi recapiti;
- l'elenco dei partners, co-promotori dell'iniziativa sia in qualità di patrocinatori, sia in qualità di eventuali sponsor.
- una relazione sull'iniziativa contenente contenuti, finalità, potenziali destinatari e target di riferimento dell'iniziativa.
- Il programma dell'evento, con l'indicazione di relatori, date e/o periodo, luoghi di svolgimento.

L'Unione regionale si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni, qualora ritenuto necessario.

#### **Art. 10 - Modalità di risposta**

La concessione o il diniego motivato del patrocinio verranno comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, tramite PEC o email. In caso di diniego, sarà fornita una motivazione.

#### **Art. 11 - Vigilanza sull'utilizzo del patrocinio**

L'Unione regionale si riserva il diritto di ritirare il patrocinio in qualsiasi momento, qualora l'evento, le modalità di svolgimento o il materiale promozionale risultino in contrasto con il ruolo e l'immagine dell'ente.

#### **Art. 12 - Tutela della privacy**

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della richiesta di patrocinio avviene nel rispetto delle normative vigenti, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018, garantendo la tutela della privacy dei richiedenti e per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito dell'Unioncamere Emilia-Romagna [www.ucer.camcom.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy](http://www.ucer.camcom.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy)